



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

~~17~~ **17 NOV 2014** N. 2018 e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al **- 2 DIC 2014**

Li **17 NOV 2014**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 94 del **14/11/2014**

OGGETTO: Giudice di Pace di Taranto – atto di citazione Saluzzi Libera Angela.
c/Comune di Castellaneta. Conferimento incarico a legale di fiducia.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- con atto di citazione notificato in data 16/09/2014, prot. gen. 21321 in pari data, la sig.ra Saluzzi Libera Angela, rappresentata e difesa dalla daott.ssa Patrizia Ratti, ha convenuto questo Ente avanti al Giudice di Pace di Taranto affinché il Giudice adito, *reietis adversis*, così decida:

1) Accertare e dichiarare fondata la domanda e, per l'effetto, condannare, l'AQP S.p.A. - in persona del Legale rappresentante pro-tempore - c/o il COMUNE di CASTELLANETA - in persona del Sindaco e/o legale rappresentante pro tempore - anche col vincolo della solidarietà, al pagamento in favore della signora SALUZZI Libera Angela (come in atti generalizzata) della somma complessiva di C. 4.999,87 (Euro Quattromilanovecentonovantanove187) ovvero di quell'altra somma inferiore risultante di giustizia dovuta a seguito di espletanda C.T.U. medica, che sin da ora si chiede ammettere, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e danni non patrimoniali (moralì, biologici ed esistenziali) subiti a seguito ed in conseguenza di quanto in narrativa esposto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dal di del sinistro sino all'effettivo soddisfo, il tutto nei limiti della competenza del valore del giudice adito; 2) Condannare i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio.

CONSIDERATO che:

- dalle circostanze di tempo – ore 18,00 del mese di marzo in centro abitato illuminato - e di luogo dedotte nell'atto di citazione non sembra sussistere una responsabilità di questo Ente nell'evento dannoso che ha comportato il danno quantificato, solo in atto di citazione, in una somma pari a € 4.999,87 oltre le spese legali;
- che il riferimento al tombino sopraelevato farebbe ritenere sussistente una responsabilità dell'AQP, gestore dell'acquedotto comunale.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, anche con la chiamata in causa dell'effettivo responsabile dell'evento dannoso lamentato dall'attore, e che tale incarico può essere conferito all'avv. Mariangela D'Ambrosi, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla Via Maritano n. 1.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l. g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *...la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1, 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS..UU., 16 giugno 2005 n. 12868)”*. Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente *ratione materiae* il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: *“La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo il quale compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania,*

Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 *-Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) "agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei Comune....."*;

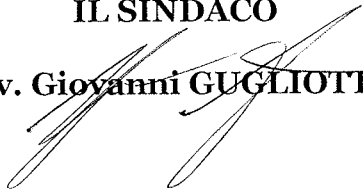
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

1. di costituirsi nel giudizio promosso con atto di citazione a comparire avanti al Giudice di Pace di Taranto da parte della sig.ra Saluzzi Libera Angela, rappresentata e difesa dalla daott.ssa Patrizia Ratti, per il risarcimento dei danni subiti dalla stessa in data 12/03/2014 in Castellaneta, a seguito della presenza di un *un tombino dell'AQP sopraelevato rispetto il manto stradale in pieno centro abitato, su di una strada di intenso traffico non era visibile in quanto non segnalato e altresì a causa della sua conformazione....*
2. di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Mariangela D'Ambrosi, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla Via Maritano n. 1. per resistere e difendere le ragioni di questo Ente per le motivazioni sopra riportate e per tutte quelle che il legale di fiducia vorrà evidenziare;
3. stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
4. stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned over the printed name.
